

## **LETTERA INFORMATIVA N.29/2022**

---

Abrogazione della disciplina delle società in “*perdita sistemica*”



### **MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.29/2022

### Abrogazione della disciplina delle società in *“perdita sistematica”*

L'art.9 del D.L. 73/2022 ha abrogato la disciplina delle società in *“perdita sistematica”*, introdotta nel 2011.

Pertanto, le società che nel quinquennio 2017 - 2021 hanno dichiarato cinque perdite fiscali consecutive (ovvero quattro perdite fiscali ed un reddito inferiore al minimo), **per il periodo di imposta 2022, non saranno più considerate di *“comodo”*** per tale ragione.

#### ■ Le società di *“comodo”*

Si ricorda che esistono due fattispecie di **società di *“comodo”***:

1. le società ***“non operative”***, ovvero quelle i cui ricavi effettivi sono inferiori a quelli minimi presunti e calcolati tramite il c.d. *“test di operatività”*;
2. le società in ***“perdita sistematica”***, ovvero quelle che – come sopra riferito - per cinque periodi di imposta consecutivi sono in perdita fiscale<sup>1</sup>.

Si ricorda che in merito alla non operatività le società possono presentare istanza di interpello, al fine di provare l'impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi presunti e richiedere la disapplicazione automatica di detta disciplina.

---

<sup>1</sup> Ovvero, hanno conseguito perdite fiscali per quattro periodi di imposta consecutivi ed un periodo di imposta con redditi inferiori al minimo.  
La perdita sistematica si realizza nel periodo di imposta successivo al quinquennio di “osservazione”.

■ **Le novità introdotte dal D.L. 73/2022**

L'intervento del D.L. 73/2022 prevede l'abrogazione della disciplina sulla "*perdita sistematica*" già dal periodo di imposta 2022 e, dunque, dalla dichiarazione *Modello Redditi 2023*.

In sostanza, la verifica dei risultati fiscali del quinquennio 2017 - 2021 non assume alcuna rilevanza, essendo il periodo di imposta 2022 il primo anno successivo nel quale la società non può più essere considerata in "*perdita sistematica*".

Pertanto, l'eventuale perdita del quinto esercizio (relativa all'anno 2021) non assumerà alcun rilievo per la determinazione del reddito del periodo di imposta 2022.

**Resta, tuttavia, salva la disciplina delle società "*non operative*", a seguito del mancato superamento del test di operatività.**

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 9 settembre 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

